

Publicato il 04/06/2019



N. 07159/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2019, proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per Gli Ordinamenti Sco non costituiti in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato del M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - sulla richiesta di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE e del D.lgs n. 206/2007, del titolo di abilitazione conseguito dal ricorrente presso l'Università

Rumena.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente assume in ricorso che:

- ha presentato, presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione il 28.2.2018 (Doc.1), domanda di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs.n.206/2007, del titolo professionale ai fini dell'esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria superiore in Italia, conseguito all'estero;

considerato, quanto al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo de quo, il disposto dell'art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206/2007, il quale stabilisce che "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato" e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale "Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni", conseguendone che il termine complessivo entro il quale l'Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni;

ritenuto pertanto che nella fattispecie per cui è causa si sia formato il silenzio inadempimento, essendo il suindicato termine massimo di tre mesi (quattro mesi qualora vi siano richieste d'integrazione da parte dell'Amministrazione) abbondantemente decorso dalla presentazione dell'istanza della ricorrente;

reputato conseguentemente illegittimo il silenzio serbato dal Miur sulla suindicate

istanze dell' odierna ricorrente, dovendosi dunque accogliere il ricorso, assegnando al Miur l'ulteriore termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore, affinché il Ministero adotti il provvedimento conclusivo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato d.lgs. n. 206/2007 e alle altre norme regolanti la materia;

reputato, conclusivamente, che la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato sull'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e di accertamento dell'obbligo in capo al Miur di provvedere espressamente sulla stessa debba essere accolta;

Valutato che le spese di lite debbano essere poste a carico del MIUR, soccombente sulla domanda, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Roma (Sez.III Bis), Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dal Miur sull'istanza della ricorrente e per l'effetto Ordina al Ministero resistente di adottare il provvedimento conclusivo sull'istanza della ricorrente entro giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza ovvero dalla sua notifica se anteriore.

Nomina sin da ora Commissario ad acta deputato ad adottare il relativo provvedimento entro l'ulteriore termine di trenta giorni, il Direttore Generale del Miur competente per materia senza facoltà di delega e diritto al compenso.

Condanna il Miur a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1,500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Alfonso Graziano, Presidente FF, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

N. 02171/2019 REG.RIC.

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO